



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Quinta sezione CIVILE

Il Collegio composto dai magistrati

| | |
|-------------------------|------------------|
| Dott. Mario Tuttobene | Presidente |
| Dott. Emanuela Giordano | Giudice relatore |
| Dott. Daniele Bianchi | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n.10535/2021 R.G.

promossa da

LIBERATO RICCARDO

- Avv. KADJAR Giacomo e LUPI Giampiero

Opponente

CONTRO

CAVA GIOVANNI e DUNNEBACKE ANDREAS

- Avv. PUGLIESE Giuseppe

Opposti

OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.2948/2021.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:



OPPONENTE *“Piaccia al Tribunale adito Ill.mo, contrariis reiectis, per quanto esposto in narrativa: - in via preliminare: previo accertamento dell'esistenza e validità della clausola compromissoria per arbitrato rituale di cui all'art. 41 dello statuto della RGA 2012 Società Cooperativa Agricola, e della sua applicabilità alla vertenza ed ai soggetti di cui al presente procedimento, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace, oppure annullare, o comunque revocare, il decreto ingiuntivo n. 2948/2021 emesso dal Tribunale di Genova – Sezione Speciale delle Imprese su ricorso dei Signori Giovanni CAVA e Andreas DUNNEBACK in data 18.10.2021 nel procedimento n. 7371/2021 R.D.I., opposto nella presente sede, disponendo che la controversia debba essere rimessa alla cognizione arbitrale, come previsto dalla stessa clausola, con ogni pronuncia o dichiara che, nel caso, sia meglio ritenuta, eventualmente anche in merito al difetto di competenza dell'A.G.O. rispetto alla vertenza in oggetto; - in via di subordine, nel merito: previo accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione in capo al Sig. Riccardo LIBERATO a provvedere al finanziamento della cooperativa RGA 2012 S.r.l. sulla base delle delibere in atti, di cui sia eventualmente accertata anche incidenter tantum l'invalidità e/o inefficacia e/o la mancanza di obbligatorietà per l'opponente in relazione al finanziamento medesimo, accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di versare ai Signori Giovanni CAVA e Andreas DUNNEBACKE le somme riportate nel decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace, oppure annullare, o comunque revocare, il surricordato decreto ingiuntivo n. 2948/2021 del 18.10.2021. Vinte le spese”.*

OPPOSTO *“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, accertata l'inoperatività della clausola compromissoria all'emissione del decreto ingiuntivo in oggi opposto, come da sent. Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19473/2016 e n. 21550 del 18/9/2017, in adesione alla questione preliminare sollevata dall'odierno attore opponente avente ad oggetto il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a favore degli arbitri, ex art. 41 dello statuto societario della Cooperativa Agricola R.G.A. 2012, Voglia, per gli effetti, dichiarare il difetto di giurisdizione a favore degli arbitri, in applicazione del disposto dell'art. 819 ter II° comma c.p.c., così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 29/7/2013, fissando un termine per la riassunzione della causa ex art. 50 c.p.c. con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta. Spese legali interamente compensate fra le parti ex art. 92 co. 2 c.p.c. concorrendo gravi ed eccezionali ragioni”.*





MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., Cava Giovanni e Dunnebacke Andreas hanno chiesto ingiungersi a Liberato Riccardo il pagamento della somma di € 5.262,23, di cui si affermavano creditori, in via di regresso, per aver anticipato somme, quali soci della RGA 2012 Società Cooperativa Agricola in liq.ne, anche per conto del debitore ingiunto - anch'esso socio della Cooperativa - relative ad un debito della società nei confronti dell'Erario e per spese varie inerenti la società Cooperativa, deliberate in assemblee ordinarie, come da copia dei verbali e delle relative convocazioni che producevano.

In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Genova emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 2948/2021, depositato il 17 ottobre 2021.

Riccardo Liberato ha proposto opposizione contro il suddetto decreto, eccependo, in via preliminare, la sussistenza di clausola compromissoria per arbitrato rituale, di cui all'art. 41 dello Statuto societario della Cooperativa Agricola R.G.A. 2012, e contestando nel merito la pretesa avversa.

Cava Giovanni e Dunnebacke Andreas si sono costituiti in giudizio, e, pur ribadendo la legittimità della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e contestando nel merito gli assunti avversari, hanno aderito all'eccezione preliminare di controparte ed hanno quindi chiesto che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione e, in applicazione del disposto dell'art. 819 ter II° comma c.p.c., così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 29/7/2013, che fosse fissato un termine per la riassunzione della causa ex art. 50 c.p.c., con la compensazione delle spese legali tra le parti ex art.92 co.2 cpc.

L'eccezione relativa alla sussistenza di clausola arbitrale è fondata.

Lo Statuto (doc. 3 parte opponente), all'art. 41 prevede una clausola compromissoria per arbitrato rituale ex art. 808 c.p.c., secondo cui *"sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni del D.Lgs 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo*



art. 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: 1) Tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; 2) Le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari”.

L'articolo 42 dello Statuto precisa che la controversia deve essere devoluta ad arbitro unico nel caso di valore inferiore ad €. 15.000,00, come nel caso in esame in cui il valore della controversia è pari ad €. 5.262,23.

Per consolidata e uniforme giurisprudenza (richiamata da entrambe le parti nei loro scritti difensivi), *“la clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo, perché il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una “controversia” (e, quindi, presuppone il contraddittorio assente nel procedimento monitorio) e perché l'eccezione di compromesso è facoltativa e non è rilevabile d'ufficio”* (ex multis Cass. S.U. n. 21550 del 18.09.2017).

L'opposizione proposta da Riccardo Liberato determina tuttavia l'insorgere di una controversia, che rientra nel novero di quelle rimesse alla cognizione dell'arbitro unico, in forza della clausola compromissoria per arbitrato rituale di cui agli artt.41 e 42 dello statuto societario della Cooperativa Agricola R.G.A. 2012.

Ne consegue che il giudizio di opposizione - che funzionalmente appartiene alla competenza dell'Autorità Giudiziaria che ha emesso il decreto ingiuntivo - debba essere definito con pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per difetto di competenza (cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n. 24153 del 25 ottobre 2013) in ordine alla domanda proposta con il ricorso monitorio, in favore della competenza arbitrale, con assegnazione di termine per la riassunzione della domanda introdotta con la notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 29/7/2013.

Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate a carico di parte opposta, nei valori minimi - considerato il valore e la scarsa complessità della causa - come da seguente tabella, con esclusione della fase decisionale non essendoci contestazione in ordine alla competenza arbitrale, oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo





Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Da € 5.201 a € 26.000**

| Fase | Compenso |
|---|-------------------|
| Fase di studio della controversia, valore minimo: | € 438,00 |
| Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: | € 370,00 |
| Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: | € 1.120,00 |
| Compenso tabellare (valori minimi) | € 1.928,00 |

Non sussistono i presupposti per far luogo alla compensazione delle spese richiesta da parte opposta, la quale ha azionato il provvedimento monitorio pur consapevole che la successiva fase di opposizione (per quanto eventuale) avrebbe radicato un procedimento contenzioso soggetto ad arbitrato.

L'adesione all'eccezione di arbitrato consente di escludere la fase decisoria dalla liquidazione delle spese di lite, ma non costituisce grave ed eccezionale ragione ai sensi dell'art. 92 comma II c.p.c. (come risultante dalla sentenza additiva della Corte sentenza Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018) per fare luogo alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Giudice

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna **CAVA GIOVANNI e DUNNEBACKE ANDREAS** in solido fra loro al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 146,50 per esborsi ed € 1.928,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali ed oneri di legge.

Assegna alle parti termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio dinanzi all'arbitro unico.

Genova, 20.5.2022

Il Giudice relatore

Emanuela Giordano

Il Presidente
Mario Tuttobene

